

Codice A1813C

D.D. 18 giugno 2025, n. 1207

Pratica : TOSC3865 - Subentro Concessione demaniale regolata dal disciplinare Rep. 783 del 25/05/2012 dalla D.D. 1376 del 29/05/2012 per uno scarico di acque reflue depuratore nel Rio Ronello, in Comune di Fiano - disciplinare Rep. 783 del 25/05/2012 - AI N° 4469/2012; Deposito cauzionale, Accertamento di Euro 436,00 (Cap. 64730/2025) e Impegno di Euro 436,00 - Richiedente: Sig. FIORE STEFANO (Codice Soggetto ...



ATTO DD 1207/A1813C/2025

DEL 18/06/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino

OGGETTO: Pratica : TOSC3865 - Subentro Concessione demaniale regolata dal disciplinare Rep. 783 del 25/05/2012 dalla D.D. 1376 del 29/05/2012 per uno scarico di acque reflue depuratore nel Rio Ronello, in Comune di Fiano - disciplinare Rep. 783 del 25/05/2012 – AI N° 4469/2012;
Deposito cauzionale, Accertamento di Euro 436,00 (Cap. 64730/2025) e Impegno di Euro 436,00 - Richiedente: Sig. FIORE STEFANO (Codice Soggetto 393554)

Premesso che:

in data 25/03/2025 con nota prot. 12893, il Sig. FIORE STEFANO (c.f. FRISFN96D22F335G), nato a Moncalieri il 22/04/1996 e residente a Fiano in Via Misti n° 53 – cap. 10070, ha presentato domanda di Subentro Concessione demaniale regolata dal disciplinare Rep. 783 del 25/05/2012 dalla D.D. 1376 del 29/05/2012 per uno scarico di acque reflue depuratore nel Rio Ronello, in Comune di Fiano (TO);

la concessione è stata precedentemente assegnata al Sig. Foieri Ersilio nato a Fiano (TO) il 09/03/1954, con intera proprietà sita nel comune di Fiano al Sig. Fiore Stefano, con atto in data 18/03/2025;

il subentro ricade nell'ambito dei casi previsti dall'art. 22, comma 2, lettera b del Regolamento Regionale n. 10/R del 16/12/2022 "alienazione del fondo a servizio del quale è stata rilasciata la concessione per il caso di pertinenza".

Il Settore, esaminata preliminarmente la domanda ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Regionale 16.12.2022 n. 10/R (di seguito "Regolamento"), ha ritenuto l'istanza ammissibile e procedibile ed

ha avviato il procedimento con nota prot. n. 13603 del 31/03/2025 nei confronti del Sig. FIORE STEFANO (Codice Soggetto **393554**)

Il subentrante dovrà versare, a favore della Regione Piemonte di **Euro 436,00** (quattrocentotrentasei/00) quale deposito cauzionale pari a due annualità del canone relativo alla concessione di cui all'oggetto.

Ai sensi dell'art.12 del Regolamento il richiedente dovrà provvedere a firmare digitalmente il disciplinare ed a versare il deposito cauzionale nell'esercizio **2025**, entro 30 giorni dalla richiesta pena la cessazione della concessione ai sensi dell'art.17, comma 1, lettera c) del Regolamento.

Il canone annuo è determinato in **Euro 218,00** (Euro duecentodiciotto), ai sensi della tabella contenuta nell'allegato A della L.R. n. 19 del 17 dicembre 2018, aggiornata con **D.D. n. 2656 del 12 dicembre 2024**.

Dato atto che la Regione Piemonte ha provveduto ad adeguare il proprio sistema di gestione delle entrate in conformità alla normativa vigente in materia, integrando i propri sistemi di incasso alla piattaforma PagoPA, per consentire al cittadino di pagare quanto dovuto alla Pubblica Amministrazione – a qualunque titolo – attraverso i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al progetto.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Regolamento sono state versate le spese di istruttoria e sopralluogo pari a **€ 50,00** a favore della Regione Piemonte, tramite pagamento spontaneo su PiemontePay, associata all'accertamento **413/25** capitolo 31225 per anno **2025**.

Considerato che il versamento del deposito cauzionale, previsto dall'art. 11 del Regolamento può essere effettuato tramite fideiussione bancaria o assicurativa o tramite modalità PagoPA a favore della Regione Piemonte.

Preso atto che il Sig. FIORE STEFANO (Codice Soggetto **393554**) ha scelto di eseguire il versamento del deposito cauzionale a favore della Regione Piemonte con modalità PagoPA.

Verificato che il Sig. FIORE STEFANO (Codice Soggetto **393554**) deve corrispondere l'importo totale di **Euro 436,00** (Euro quattrocentotrentasei/00), dovuti a titolo di deposito cauzionale.

Ritenuto:

- di accertare l'importo di **Euro 436,00** sul capitolo 64730 del bilancio finanziario gestionale 2025-2027, annualità 2025, dovuti dal Sig. FIORE STEFANO (Codice Soggetto **393554**)

- di impegnare, a favore del Sig. FIORE STEFANO (Codice Soggetto **393554**) la somma di Euro **Euro 436,00** sul capitolo 442030 del bilancio finanziario gestionale 2025-2027, annualità 2025, per consentire la restituzione del deposito cauzionale di cui si tratta.

Dato atto che:

- per lo svincolo di tale cauzione si provvederà mediante l'emissione di un atto dirigenziale da parte del Responsabile del Settore Tecnico regionale Città Metropolitana di Torino, a seguito della richiesta dell'interessato e della verifica del rispetto delle prescrizioni impartite, ai sensi dell'art. 11, comma 6, del regolamento.

Dato atto della necessità di caricare sul Portale Enti Creditori una lista di carico di complessivi **Euro 436,00** riferibile alle somme dovute alla Regione Piemonte dal Sig. FIORE STEFANO (Codice Soggetto **393554**) a titolo di deposito cauzionale a cui dovrà essere associato il numero di accertamento assunto rispettivamente con la presente determinazione, per consentire la riconciliazione automatizzata dei versamenti;

All Sig. FIORE STEFANO (Codice Soggetto **393554**) verrà inviato un avviso di pagamento contenente un Codice IUV (Identificativo Univoco di Versamento) da utilizzare al momento della transazione, che sarà unica e non frazionata.

L'accertamento del sopra descritto deposito cauzionale non è stato già assunto con precedenti atti amministrativi.

Verificata la capienza dello stanziamento di competenza sul capitolo U 442030 del bilancio finanziario gestionale 2025-2027, annualità 2025 e la compatibilità del programma di pagamento con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 56 del d.lgs n. 118/2011 e s.m.i

Per le transazioni relative ai pagamenti verranno rispettate le disposizioni dell'art. 3 della L. n. 136/2010 e in materia di "tracciabilità dei flussi finanziari".

Dato atto che il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio della concessione demaniale in questione è avvenuto nei termini previsti dall'art. 2 comma 3 del Regolamento 10/R/2022.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8 – 8111 del 25.01.2024.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- vista la D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001 recante l'individuazione dei Settori regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- vista la L.R. n. 12/2004 ed il regolamento approvato con D.P.G.R. n. 10/R del 16/12/2022 recante "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge Regionale 18 maggio 2004, n.12). Abrogazione del Regolamento Regionale 6 dicembre 2004, n. 14";
- viste la L.R. n. 37/2006, la D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e la D.G.R. n. 75-2074 del 17/05/2011, recanti disciplina sui lavori in alveo, programmi, opere ed interventi sugli ambienti acquatici;
- Visto il D.lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi";
- Visto il Regolamento Regionale di contabilità n. 9 del 16.07.2021 "Regolamento regionale

di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5.12.2001 n. 18/R", aggiornato alle modifiche del 21.12.2023 n. 11/R "Modifiche al regolamento regionale 16.7.2021, n. 9/R (Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale);

- Visto il D.lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- Visti gli artt. 17 e 18 della legge regionale n. 23/2008.;
- Vista legge regionale 27 febbraio 2025, n. 2 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027";
- Vista la D.G.R. n. 12-852 del 3 marzo 2025 "Decreto legislativo n. 118/2011, articoli 11 e 39, comma 10 e 13. Legge regionale n. 2/2025 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027.";

determina

di disporre, richiamate le premesse, il subentro del Sig. FIORE STEFANO (c.f. FRISFN96D22F335G), nato a Moncalieri il 22/04/1996 e residente a Fiano in Via Misti n° 53 – cap. 10070, nella titolarità della concessione demaniale pratica **TOSC3865**, regolata dal disciplinare Rep. 783 del 25/05/2012 dalla D.D. 1376 del 29/05/2012 per uno scarico di acque reflue depuratore nel Rio Ronello, in Comune di Fiano (TO), precedentemente assentita al Sig. Foieri Ersilio nato a Fiano (TO) il 09/03/1954, precisando che il subentrante Sig. FIORE STEFANO (c.f. FRISFN96D22F335G), è tenuto all’osservanza degli obblighi e delle condizioni contenute nel disciplinare repertorio **n. 783 del 03 Luglio 2012** che forma parte integrante con la presente determinazione; detto disciplinare dovrà essere sottoscritto per accettazione e restituito a questo Settore **entro 30 giorni dalla data** della presente determinazione, pena la decadenza del provvedimento stesso;

di stabilire:

- b. che, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento, il mancato versamento del deposito cauzionale entro i termini di cui all’art. 12 comporta la cessazione delle concessioni;
- c. la durata della concessione fino al **31.12.2031**, subordinatamente all’osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nella D.D. 1376 del 29/05/2012 e AI. N° 4469/2012;
- d. che il canone annuo, fissato in **Euro 218,00** è soggetto a rivalutazione periodica secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali vigenti;

di accertare l’importo di **Euro 436,00** dal Sig. FIORE STEFANO (Codice Soggetto **393554**) a titolo di deposito cauzionale sul capitolo 64730 del bilancio finanziario gestionale 2025-2027, annualità 2025, la cui transazione elementare è rappresentata nell’Appendice A – elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di impegnare l’importo di **Euro 436,00** a favore del Sig. FIORE STEFANO (Codice Soggetto **393554**) sul capitolo 442030 del bilancio finanziario gestionale 2025-2027, annualità 2025, la cui transazione elementare è rappresentata nell’appendice A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per consentire la restituzione del deposito cauzionale qualora ne sorgano i presupposti;

di dare atto che l'importo di Euro € 50,00 dovuto a titolo di oneri di istruttoria e sopralluogo, è stato versato in data 10/04/2025;

Si attesta che l'accertamento richiesto non è stato già assunto con precedenti atti amministrativi e che la presente Determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. n. 33/2013 in quanto non rientrante in una delle categorie in esso indicate.

Con il presente provvedimento sono autorizzati l'ingresso in alveo e l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione degli interventi di che trattasi.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

I FUNZIONARI ESTENSORI

Dott.sa Antonella Carrer

IL DIRIGENTE (A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino)

Firmato digitalmente da Daniele Caffarengo

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. AUTORIZZAZIONE_E_DISCIPLINARE__REP._783_DEL_25-05-2012.pdf

Allegato



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

REGIONE PIEMONTE

Codice Fiscale n. 80087670016

DIREZIONE OPERE PUBBLICHE

SETTORE DECENTRATO OPERE PUBBLICHE E DIFESA

ASSETTO IDROGEOLOGICO DI TORINO

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE


per la realizzazione di uno scarico di acque reflue depurate nel rio Ronello, in Comune di Fiano. Concessione TO/SC/3865

Rep. n. *783* in data **25 MAG. 2012**

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per la realizzazione di uno scarico di acque reflue depurate nel rio Ronello, in Comune di Fiano, ai sensi del regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 6.12.2004, n.14/R, recante "Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n.12)", di seguito citato come "Regolamento regionale".

Richiesta del Sig. Foieri Ersilio nato a Fiano (TO) il 09.03.1954, in qualità di proprietario, C.F. FRORSL54C09D562V.

Art. 1 - Oggetto del disciplinare: con il presente atto sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinata la concessione per la realizzazione di uno scarico di acque reflue depurate nel rio Ronello, in Comune di Fiano, come indicato negli elaborati di progetto allegati all'autorizzazione idraulica n. 4469, parte integrante del presente atto.



M. F. F. F.

La concessione è accordata assumendo che il richiedente abbia acquisito tutti i pareri e le autorizzazioni necessari; pertanto, l'Amministrazione regionale è sollevata da ogni responsabilità per eventuali inadempienze, da imputarsi esclusivamente al richiedente.

La concessione è accordata fatte salve le competenze di ogni altro ente o amministrazione.

Art. 2 - Prescrizioni tecniche per l'esecuzione delle opere : la l'esecuzione delle opere oggetto della concessione e la loro successiva gestione e manutenzione deve avvenire nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione idraulica n. **4469/12** rilasciata da questo Settore, con determinazione n. 572 del 13.03.2012, che si intendono qui integralmente richiamate.

Art. 3 - Durata della concessione: salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario dalla data della determina di concessione fino al **31/12/2031**. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere anche parzialmente la concessione in qualunque momento, con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità, senza che il concessionario possa pretendere compenso per risarcimento di danni o altro. Al termine della concessione e nei casi decadenza, revoca o rinuncia, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del Regolamento regionale. E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente almeno sei mesi prima

RESPONSABILE DI SETTORE
Ing. Salvatore Martino FERRIATA



Maria Emma

della scadenza. Nel caso di occupazione oltre il termine stabilito dal presente atto senza che sia stata presentata domanda di rinnovo, il concessionario, ferme restando le conseguenze penali dell'occupazione abusiva, corrisponderà per tutta la durata dell'occupazione l'indennizzo che sarà stabilito dall'Amministrazione regionale, la quale ha facoltà di procedere all'esecuzione forzata, nelle forme amministrative.

Art. 4 - Obblighi del concessionario: la concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale. Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, sia durante il periodo di esecuzione dei lavori sia durante l'uso della concessione medesima.

E' fatto divieto al concessionario di subaffittare o cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro disposti ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento regionale. E' fatto altresì divieto di costruire opere di qualsiasi genere, stabili o provvisorie, che non siano state autorizzate dall'Amministrazione concedente. Il concessionario, qualora alla scadenza della concessione non intenda chiederne il rinnovo, ha l'obbligo di rilasciare l'area occupata e provvedere a sua cura e spese alla rimozione dei manufatti, se presenti, ed al ripristino dello stato dei luoghi, ferma restando la



Embo
M. FEMMA

necessità di espressa autorizzazione dell'autorità idraulica competente qualora si tratti di rimuovere manufatti di rilevante entità e fatta salva la facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere all'acquisizione, a titolo gratuito, dei manufatti la cui rimozione non sia ritenuta opportuna per ragioni idrauliche o di pubblico interesse.

Art. 5 - Canone: il concessionario corrisponderà alla Regione Piemonte di anno in anno il canone di concessione, soggetto a rivalutazione periodica secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali vigenti, e dovrà essere versato entro il 31 gennaio di ogni anno. Il primo canone è fissato nella misura di **Euro 171,00**. Il mancato pagamento del canone nei termini richiesti, ferma restando la potestà dell'Amministrazione regionale di dichiarare la decadenza della concessione, comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e fino allo spirare del trentesimo giorno. Per ritardi superiori a trenta giorni si applicano gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3,5 punti percentuali, con decorrenza dal trentunesimo giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e sino alla data di avvenuto versamento.

Art. 6 - Deposito cauzionale : a garanzia degli obblighi derivanti dal presente atto, il concessionario è tenuto alla prestazione di una cauzione pari a due annualità del canone, per un importo di **Euro 342,00**. Il deposito cauzionale sarà svincolato su richiesta dell'interessato, ove nulla osti, al termine della concessione, mentre



Mcowan Emilio

Dr. J. S. ...
of ...

...

potrà essere trattenuto, in tutto o in parte, dall'Amministrazione Regionale a soddisfazione di eventuali danni dipendenti dalla concessione stessa.

Art. 7 - Spese per la concessione: tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

Art. 8 - Norma di rinvio: per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del Regolamento Regionale.

Art. 9 - Elezione di domicilio e norme finali: per tutti gli effetti connessi al presente atto, il concessionario elegge domicilio presso il comune di Cafasse. Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge e sarà definitivo per l'Amministrazione regionale solo dopo l'esecutività a norma di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive

Torino, li **25 MAG. 2012**

Foieri Ersilio



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Arch. Salvatore Martino Femia)

Direzione OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, ECONOMIA MONTANA E FORESTE

Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - TO

DETERMINAZIONE NUMERO: 572

DEL: 13/03/2012

Codice Direzione: DB1400

Codice Settore: DB1406

Legislatura: 9

Anno: 2012

Oggetto

Autorizzazione idraulica n. 4469, per la realizzazione di uno scarico di acque reflue depurate nel rio Ronello, in Comune di Fiano. Ditta: Sig. Foieri Ersilio.

In data 26.01.2012, il Sig. Foieri Ersilio, ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica, per la realizzazione di opere consistenti nella posa di una tubazione di scarico di acque reflue depurate, in PVC del Ø di 125 mm, inglobata in un manufatto di sostegno in massi di cava cementati e platea antiersosiva di fondo alveo costituita da massi cementati, nel corso d'acqua denominato rio Ronello, in Comune di Fiano.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dall'Arch. Andrea Trombin, costituiti da una tavola grafica, in base ai quali è prevista la realizzazione delle opere di che trattasi;

In data 15.02.2012 è stata effettuata visita sopralluogo da parte di un funzionario incaricato di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi;

Copia dell'istanza, unitamente agli elaborati progettuali, è rimasta pubblicata all'Albo Pretorio nel Comune di Fiano per 15 giorni consecutivi senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta.

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, la realizzazione dell'opera in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visti gli artt. 3 e 16 del D.Lgs. 29/93 come modificato dal D.Lgs. 470/93;
- visto l'art. 17 della L.R. 23/2008 recante attribuzioni ai Dirigenti;

- visti gli artt. 86 e 89 del d.lgs. n. 112/1998 sulle deleghe statali alle regioni per la gestione del demanio idrico;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24.3.1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- visto l'art. 37 della l.r. 16/1999 e la D.G.R. n. 38-8849 del 26.05.2008 recante indirizzi tecnici in materia di sistemazioni idrogeologiche e idraulico forestali;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/2000 sulle funzioni della Regione per la difesa del suolo e tutela del reticolo idrografico;
- visto il D.P.C.M. 22/12/2000 (pubblicato sulla G.U. n. 43, S.O. n. 31 del 21/02/01)
- visto il Piano Stralcio Fasce Fluviali (PSFF) ed il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) e s.m.i.;
- viste le ll.rr. n. 12/2004 e n. 9/2007 ed il regolamento approvato con D.P.G.R. 06.12.2004 n. 14/R e s.m.i. recanti disposizioni sulla gestione del demanio idrico;
- visti l'art. 12 della l.r. 37/2006 e la D.G.R. n. 72-13725 del 29.03.2010 recanti disciplina sui lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici;
- vista la D.G.R. n. 55-1128 del 30.11.2010 recante la nomina del Responsabile del Settore Decentrato OO. PP. di Torino;

DETERMINA

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Sig. Foieri Ersilio ad eseguire l'opera in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione alle opere progettate potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
3. le sponde, le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
4. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatatura di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
5. è fatto divieto dell'asportazione di materiale litoide demaniale d'alveo;
6. il materiale legnoso sradicato, potrà essere liberamente rimosso ed allontanato dall'alveo in quanto non soggetto ad alcuna procedura né valutazione economica;
7. il materiale legnoso proveniente dall'eventuale taglio di vegetazione (taglio da effettuarsi con divieto dello sradicamento delle ceppaie) presente nella tratta d'alveo interessata dai lavori dovrà essere oggetto di valutazione economica da parte del competente Corpo Forestale dello Stato, al fine di accertare eventuali adempimenti erariali, osservando quanto stabilito dalla l.r. 4/2009 e regolamento forestale approvato con D.P.G.R. n. 4/R del 15.02.2010, art. 45;
8. la presente autorizzazione ha validità per mesi 24 (ventiquattro) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto

- autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
9. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde nel tratto interessato dai lavori, nonché in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto in progetto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
 10. il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che i lavori sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
 11. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche ai lavori autorizzati, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che i lavori stessi siano, in seguito, giudicati incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
 12. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
 13. è a carico della Ditta richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, svincolando questa Amministrazione da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto codesta Ditta dovrà prendere informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici anche conseguentemente agli eventi meteorici ed adottare all'occorrenza tutte le necessarie misure di protezione;
 14. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione o autorizzazione edilizia, autorizzazioni di cui alla DLgs. 42/2004-vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989 – vincolo idrogeologico ecc.
 15. ai sensi della l.r. 12/2004 e del regolamento approvato con D.P.G.R. 06.12.2004 n. 14/R e s.m.i, le opere in alveo e/o sulla proprietà del demanio idrico potranno essere realizzate solo dopo il conseguimento del formale atto di concessione, al fine della regolarizzazione amministrativa e fiscale;

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il funzionario istruttore
(Arch. G. Fantinati)



